



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



Foggia, 07.06.2024

Al Presidente dell'ARAN, Dr. Antonio Naddeo,

protocollo@pec.aranagenzia.it

presidenza@aranagenzia.it

OGGETTO: Le sanzioni disciplinari irrogabili dal dirigente scolastico: Si rispetti la legge!

Egregio dr. Naddeo,

giusto a distanza di due mesi Le ri-scrivo in merito alla avviata sequenza contrattuale ex art. 178 del CCNL *Istruzione e Ricerca* 2019/2021, relativa alla responsabilità disciplinare del personale docente e educativo.

Come ben sa l'articolo 55-*bis*, comma 9-*quater*, nel testo aggiornato del D. Lgs. 165/2001, attribuisce al dirigente scolastico il potere di attivare e concludere il procedimento disciplinare nei confronti del personale docente e del personale ATA per le infrazioni punibili fino alla misura massima della sospensione dal servizio e privazione della retribuzione per dieci giorni.

E soprattutto sa – Lei che rappresenta una pubblica amministrazione – che, trattandosi di norma imperativa e in più dotata del carattere di specialità, non può essere modificata o addirittura abrogata ai tavoli negoziali, non essendo – per l'appunto – la materia nella disponibilità delle parti.

Dagli ultimi comunicati delle associazioni sindacali del comparto che hanno partecipato agli incontri tenutisi finora, e per come ivi riferito, non appare chiara la Sua posizione.


Per la CISL Scuola, Lei avrebbe accolto la proposta di *mantenere* l'irrogazione di un'eventuale sospensione dal servizio del docente alla competenza dell'UPD, restando al dirigente scolastico *“esclusivamente le sanzioni dell'avvertimento scritto e della censura”*; per essersi dimostrata, ancora una volta, *“l'efficacia della contrattazione come strumento per chiarire e limitare gli effetti di norme diverse o contraddittorie, tenendo conto anche delle numerose sentenze giurisdizionali”*.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



All'opposto, la FLC CGIL è totalmente insoddisfatta e continua a fare fuoco e fiamme perché *“non risulta comunque abrogata la disposizione normativa che attribuisce al Dirigente scolastico il potere di irrogare sanzioni ai docenti di sospensione dal servizio fino a 10 giorni”*. Lamenta, ancora, che *“non si prevede l’istituzione di un organismo di garanzia a tutela della libertà di insegnamento, ovvero di un organismo in grado di accertare se l’azione disciplinare avviata nei confronti del docente riguarda la trasgressione di un dovere di servizio oppure ... l’autonoma attività di insegnamento che è tutelata dalla Costituzione”*. Non accetta, infine, il Codice di comportamento dei lavoratori pubblici nella versione modificata dal D.P.R. 81/2023, in quanto *“rischia di determinare forti limitazioni ai diritti costituzionalmente tutelati come la libertà di pensiero e di espressione, aspetti particolarmente rilevanti in specie per chi svolge la funzione docente”*.

Per l’ANIEF Lei avrebbe – salomonicamente? – accolto la sua richiesta di *“importare”* nel testo contrattuale *“sostanzialmente”* lo stesso impianto sanzionatorio già presente nel D. Lgs. 297/1994: il che è a dire rinviandosi alle calende greche l’armonizzazione, per i docenti, con il generale sistema disciplinare de-pubblicizzato.

So – ho letto nei comunicati – di un prossimo ulteriore incontro. Ma mi riesce difficile stimarne l’utilità: sempreché Lei voglia rispettare la volontà del Legislatore.

Perché la posizione di tutte le sigle sindacali ammesse al tavolo appare granitica, forse esclusa la più dialogante CISL Scuola: **fino a quando non sarà modificata la norma di legge non sarà possibile regolare la materia in via contrattuale.**

Mi attendo quindi che Lei, preso atto della chiusura ideologica dei Suoi interlocutori, ponga fine a una farsa che si replica da anni e rimetta la questione nelle mani del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del consiglio affinché, secondo l’auspicio di *DIRIGENTISCUOLA*, possa inserire nel primo percorso parlamentare utile (quello già attivato per la conversione in legge del D.L. n. 71 del 31 maggio 2024) una disposizione normativa che in termini espliciti disegni per i docenti un’autonoma, distinta sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino a 10 giorni e declinandone i contenuti.

È questo esattamente il *dictum* di quel consolidato filone giurisprudenziale – le menzionate *“numeroso sentenze giurisdizionali”* – della Corte di cassazione. Che, contrariamente a quanto fatto intendere dalle sigle sindacali in modo capzioso e volutamente confusivo, non afferma affatto che il dirigente scolastico può direttamente comminare sanzioni non gravi (il solo *rimprovero verbale* o equivalenti), mentre spetta a un organismo terzo irrogare quelle più gravi

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



(tutte le altre) per maggiori esigenze di garanzia per l'incollato. Afferma invece - e restando ferme le esigenze di garanzia, ma pur sempre potendosi rivolgere a un giudice – la necessità di una sanzione tipica che preveda la sospensione dal servizio fino a dieci giorni e il soggetto (nel caso di specie, il dirigente scolastico) che può irrogarla.

Sanzione tipica, o nominata, che al momento non c'è e che può essere introdotta dal contratto: e non avverrà mai, in questo nostro davvero singolare Paese, in cui stesse sigle sindacali rappresentano congiuntamente il ben più consistente "dipendente personale", da tutelare, e la più esigua sua "controparte datoriale", per eroderne i poteri.

Oppure può – **deve** – provvedere unilateralmente la legge, pacificamente secondo i principi, qualora non fosse alla lettera già statuito nell'articolo 40 del D. Lgs. 165/2001.

E'gradita l'occasione per distintamente salutare.

Il Presidente Nazionale

(Attilio Bratta)

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org